

N. 1054/07 R.G. Tribunale  
N. 1698/06 R.G. GIP  
N. 2233/06 R.G. Notizie di reato

N. 1798/11 reg.sent.  
Data del deposito  
30-3-12  
Data di irrevocabilità

N. \_\_\_\_\_ Reg.Esec.  
N. \_\_\_\_\_ campione penale  
Redatta scheda il  
\_\_\_\_\_

RECEVUE  
11/03/2012



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

Sezione Penale - composto da:

ROBERTI dr.ssa Mariella	Presidente
FERRAMOSCA dr. ssa Bianca	Giudice
GOGGI dr. Paolo	Giudice

alla pubblica udienza del 31 ottobre 2011 ha pronunciato e pubblicato  
mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

██████████ n. a ██████ il ██████ dom. dich.to in ██████  
██████████

- libero presente -

Difeso, di fiducia, dall'avv. Marco Gliosci con studio in Roma piazza Stefano Jacini,  
5. presente;

### IMPUTATO

A) del reato p. e p. dall'art. 609 bis, 609 ter n. 2 c.p. per aver costretto [REDACTED] a subire atti a connotazione sessuale abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della predetta derivanti dalla pregressa assunzione di sostanze alcoliche ed avendo fatto sniffare alla predetta una dose di sostanza stupefacente tipo cocaina, che faceva cadere la [REDACTED] in uno stato assoluto di incoscienza, essendosi congiunto carnalmente con la stessa all'interno dell'autovettura [REDACTED] tg [REDACTED] dopo averla spogliata, presso [REDACTED]; fatto aggravato ex art. 609 ter n. 2 c.p. in quanto commesso con l'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

B) del reato p. e p. dall'art. 73 d.p.r. 309/90, 61 n. 2 c.p. per aver ceduto a [REDACTED] una dose di sostanza stupefacente tipo cocaina in occasione dei fatti sub A); fatto aggravato in quanto commesso a fine di compiere il reato sub A), presso [REDACTED]

C) del reato p. e p. dagli artt. 628, 61 n. 2 c.p. perché, al fine di compiere il reato sub A) e al fine di ingiusto profitto, si impossessava di una giacca da donna di colore nero marca FM Sport Line, di un maglione bianco di lana di un paio di occhiali da vista da donna con lenti ovali, di un telefono cellulare Nokia mod 3220 di proprietà di [REDACTED] sottraendoli alla predetta mediante la violenza di cui al capo A), presso [REDACTED].

In [REDACTED] il 25.03.2006

Con l'intervento del pubblico ministero in persona del dr. Giuseppe Patrone.

Sulle conclusioni delle parti sottodescritte.

Per il pubblico ministero: assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 530 cpv. c.p.p. per il capo A) nella parte relativa al consumo di cocaina: assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 530 cpv. c.p.p per il capo B): assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 530 cpv. per il capo C): affermarsi la responsabilità dell'imputato per il capo A) con riferimento alla violenza sessuale, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 600 ter co. 2 c.p. e. concesse le attenuanti generiche e la diminvente di cui all'art. 609 bis ult. co. condannarsi l'imputato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione.




Per il difensore dell'imputato: assoluzione perché il fatto non sussiste per tutti capi contestati.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso all'esito dell'udienza preliminare del 04.03.2007 il giudice per le indagini preliminari presso questo Tribunale disponeva la citazione a giudizio di [REDACTED] per i reati descritti in rubrica, commessi in [REDACTED] il 25.03.2006.

Alla prima udienza di effettiva trattazione in data 20.03.2008, alla presenza dell'imputato, dichiarato aperto il dibattimento e data lettura dell'imputazione, venivano ammesse le prove richieste dalle parti: per il pubblico ministero l'esame della persona offesa [REDACTED], dei testi [REDACTED] (la persona che nella notte sul 25.03.2006 aveva dato un passaggio in auto alla [REDACTED]), [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] (rispettivamente avventore e gestore del pub in cui la persona offesa e l'imputato si erano incontrati), nonché gli ufficiali di p.g. Pippo Bisignani e Cosimo Fabrizio e il chimico tossicologo Carmelo Furnari; per la difesa dell'imputato i testi [REDACTED] e [REDACTED] (già indicati dal pubblico ministero). Alla stessa udienza, sull'accordo delle parti, veniva acquisita la consulenza chimico-tossicologica.

L'istruttoria veniva quindi espletata in parte nella stessa udienza del 20.03.2008 con l'audizione della teste [REDACTED] e, quindi, nelle successive udienze del 16.10.2008 con l'audizione dei testi Bisignani, [REDACTED] e Fabrizio, del 23.04.2009, con l'audizione del teste [REDACTED]. All'udienza del 31.01.2011, mutata la composizione del collegio giudicante, sull'accordo delle parti, veniva dichiarata l'utilizzabilità degli atti istruttori già assunti fino a quella data. L'istruttoria proseguiva quindi alla successiva udienza del 13.06.2011 con l'audizione della persona offesa [REDACTED] e l'acquisizione, sull'accordo delle parti, delle dichiarazioni rese da [REDACTED] nel corso dell'interrogatorio dinanzi al GIP in data 13.04.2006 alla presenza del difensore di fiducia. In data odierna, previa acquisizione della documentazione medica attinente all'accertamento svolto sulla



persona della ██████ presso l'Ospedale Grassi di Ostia il giorno del fatto ovvero nei giorni successivi (acquisizione avvenuta a seguito di ordinanza in data 13.06.2011). le parti concludevano come in atti.

Il collegio, all'esito della camera di consiglio, definiva il procedimento come da dispositivo di cui dava lettura, redatto sulla base delle motivazioni che seguono.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE


Preliminarmente va precisato che per la ricostruzione dei fatti vengono utilizzate oltre che le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria dibattimentale dalla persona offesa e dai testi anche le due denunce (la seconda denuncia – querela) rese, rispettivamente, il 25.03.2006 e il 27.03.2006, da ██████ atteso che, nel corso dell'audizione di quest'ultima, il difensore dell'imputato, ha esplicitamente acconsentito all'utilizzazione del contenuto delle due denunce (cfr. trascr. ud. 13.06.2011 pag. 15) e, in ogni caso, una parte del contenuto di esse è stato utilizzato per le contestazioni sia da parte del pubblico ministero che da parte della difesa dell'imputato. Ovviamente nel corso dell'esame degli elementi di prova si darà conto delle valutazioni effettuate dal collegio anche in relazione alle eventuali contraddizioni emergenti nelle dichiarazioni della ██████ dovendosi infine rilevare che la presentazione della prima denuncia e della seconda denuncia – querela assumono rilievo anche come fatti storici da apprezzare nella loro successione, come poco oltre sarà precisato.

Dalle dichiarazioni della persona offesa e dei testi ██████ e ██████ anche alla luce delle dichiarazioni dell'imputato nel corso dell'interrogatorio del 13.04.2006, l'incontro tra la persona offesa e l'imputato, in occasione dei fatti che hanno condotto alle odierne imputazioni, può essere ricostruito come segue.


La sera del 24.03.2006 (la data viene individuata sulla base della denuncia-querela sporta dalla ██████ e dei referti medici acquisiti in atti, risultando incontestato che la ██████ si recò in ospedale alcune ore dopo il fatto, il 25.03.2006) ██████ dopo aver terminato il suo turno di lavoro serale come analista chimico presso la ██████ giunta a ██████ intorno alle 23.15, accompagnata da



un'amica a riprendere la sua auto. dopo essere rientrata in casa. usciva nuovamente recandosi in vari bar di [REDACTED] dove si tratteneva qualche tempo anche bevendo alcoolici (Jagermeister). Intorno all'una (cfr. dich. [REDACTED] ud. 13.06.2011 trascr. pag. 13) entrava nel pub gestito da [REDACTED], sito in via [REDACTED]. Nel locale si erano già recati in altre occasioni sia la [REDACTED] che il [REDACTED] come affermato dalla stessa [REDACTED]. La [REDACTED] era evidentemente in stato di ebbrezza, aveva un atteggiamento «poco serio ... si strusciava, dava noia alla gente». faceva delle avances ai clienti (cfr. dichiarazioni [REDACTED] ud 16.10.2008 trascr. pag. 22). In ogni caso. quando era entrata nel locale della [REDACTED]. aveva già bevuto. aveva fumato hashish e anche assunto cocaina (cfr. dich. [REDACTED] ud. 13.06.2011 trascr. pagg. 13 e 23). La ragazza era conosciuta anche a [REDACTED] anch'egli presente nel pub della [REDACTED] la sera del 24.03.2006. Secondo il [REDACTED] la [REDACTED] era una donna a cui piaceva bere, che ogni sera stava «sempre con qualcuno». che ci «aveva provato» anche con lui (cfr. dich. [REDACTED] ud. 23.04.2009 trascr. pagg. 4 e 5). La ragazza, quando era ubriaca, aveva un linguaggio volgare dicendo che le piaceva «fare le pompe» (cfr. dich. [REDACTED] trascr. pag. 8). Quella sera si era quindi avvicinata al [REDACTED] chiedendo di un suo amico, tale Mirko, e rispondendo, alla richiesta del [REDACTED] se le piaceva il Mirko, rispondeva «no mi piaci tu». Il [REDACTED] la respingeva affermando «tanto non sei la tipa mia, sono fidanzato» (cfr. dich. [REDACTED] ud. 23.04.2009 trascr. pag. 4). Nel locale era quindi entrato [REDACTED] ragazzo ben conosciuto dal [REDACTED] che, all'epoca, era fidanzato della sorella del [REDACTED]. La [REDACTED] aveva quindi chiesto al [REDACTED] «chi è quest'amichetto tuo nuovo». cercando di «attaccare bottone». Era passato un po' di tempo, il [REDACTED] e il [REDACTED] avevano bevuto qualcosa insieme («un altro prosecco») mentre la [REDACTED] a sua volta, continuava a bere. La [REDACTED] e il [REDACTED] iniziavano quindi a parlare tra loro (cfr. dich. [REDACTED] trascr. ud. 23.04.2009 pag. 6), uscendo insieme dal locale un paio di volte per fumare. Si erano quindi definitivamente allontanati insieme dal locale intorno alle 3 e mezza/4 del mattino (cfr. dich. [REDACTED] ud. 16.10.2008 trascr. pag. 19. e – con specifico riferimento all'orario di uscita definitiva dal locale - dich. [REDACTED] ud. 23.04.2009 trascr pag. 8). Il [REDACTED] aveva salutato l'amico [REDACTED] mettendolo sull'avviso con la frase: «occhio a quella lasciala perdere, perché ogni



sera sta sempre con uno diverso non puoi fare una storia con una così" (cfr. dich. [redacted] trascr. ud. 23.04.2009 pag. 7). Il [redacted] lo aveva rassicurato dicendogli "non ti preoccupare tanto ci facciamo solo un giro". I due quindi erano saliti sulla [redacted] del [redacted]. La [redacted] era salita volontariamente su quell'auto. L'intenzione, a suo dire, era di «farci un giro e, se succedeva, anche un rapporto sessuale» (cfr. dich. [redacted] ud. 13.06.2011 trascr. pag. 20). Il [redacted], che aveva avuto la sensazione che la ragazza «ci stava», le aveva proposto di andare a bere insieme da un'altra parte (cfr. interr. [redacted] dinanzi al GIP del 13.04.2006 trascr. pag. 8). Entrati in auto i due, secondo la versione del [redacted], avevano avuto un rapporto sessuale consensuale dopo essersi spogliati (cfr. dich. [redacted] interr. trascr. pagg. 10,11). La ragazza, sempre secondo la versione dell'imputato, dopo un po' (erano stati in auto circa due ore), aveva cominciato a dirgli «volgarità», a morderlo, graffiarlo dicendo "dai stai facendo il ragazzino, te sei impotente", tanto che il [redacted] si era irritato e l'aveva fatta scendere dalla macchina; le aveva aperto lo sportello, la ragazza era scesa e lui era ripartito (cfr. trascr. interr. [redacted] pagg. 11,12). La ragazza, che sia nell'audizione dibattimentale sia nella denuncia resa il 27.03.2006 non ha ricordato nulla di quello che era accaduto dopo essere entrata in auto, (« dal momento in cui sono salita in macchina del ragazzo, io non mi ricordo più nulla ... avremo fatto centro metri, duecento metri con la macchina, dopodiché c'ho il buio»), si era comunque ritrovata sola in strada senza più le chiavi e la borsa e aveva « fermato le macchine». All'incrocio tra via [redacted] e via [redacted] di [redacted] si fermava l'auto condotta da [redacted] che vedeva la [redacted] «buttarsi» davanti al cofano. La [redacted] che indossava un paio di jeans, una camicetta corta sbottonata e aveva il viso sconvolto, appariva disperata e piangeva; diceva: "aiutatemi aiutatemi". Riferì subito alla [redacted] di aver subito una violenza. La [redacted] la prese in auto e, dopo aver proposto alla ragazza di accompagnarla in ospedale, su sua richiesta, l'accompagnò invece dai carabinieri (cfr. dich. [redacted] ud. 20.03.2008, trascr. pagg. 3-5). La [redacted] riferiva al militare di servizio di essere stata derubata e violentata, aveva la camicia completamente sbottonata, e sentiva forti dolori alla mandibola, allo stomaco e alle parti intime. La ragazza appariva sotto shock. Venivano chiamati i genitori che accompagnavano l'odierna persona offesa all'Ospedale Grassi di Ostia dove veniva



visitata (cfr. dich. Bisignani ud. 16.10.2008 trascr. pagg. 4 e 5). Dal verbale di pronto soccorso risulta che la [REDACTED], alla visita, riferiva «aggressione da parte di persona sconosciuta». Lamentava «dolore a livello del collo, della mano dx e ai genitali», ma non ricordava «l'avvenuto». Presentava inoltre «dolore alla digitopressione a livello sottomandibolare bilaterale senza evidenza di ecchimosi. Contusione del I dito mano dx». Venivano effettuati esami ematici e urinari. Nella relazione sanitaria poi trasmessa all'autorità giudiziaria si attestava «violenza sessuale (rapporto vaginale non protetto) abuso di sostanze psicotrope (positività urinaria per cannabinoidi, cocaina e alcool etilico)». La [REDACTED] veniva quindi consigliata di recarsi all'Ospedale Spallanzani di Roma per profilassi anti HIV. La profilassi veniva effettuata e, nel pomeriggio dello stesso giorno, l'odierna persona offesa tornava dai carabinieri rendendo una denuncia nella quale affermava che, rientrando a casa nella tarda serata del 25.03.2006, mentre si trovava nel vialetto di accesso a casa, aveva perso conoscenza ritrovandosi poi al mattino in [REDACTED] in una strada poco trafficata dove aveva fermato una macchina lamentando forti dolori anche alle parti intime e constatando la mancanza della sua borsa di stoffa con il portafogli, contenente anche documenti personali e il telefono cellulare. Solo il 27.03.2006, dopo essere stata più volte convocata in caserma, la [REDACTED] si presentò nuovamente accompagnata dai genitori (cfr. dich. Bisignani trascr. pag. 6) rendendo una denuncia diversa dalla precedente, di cui si riferisce il contenuto al fine di apprezzare l'evoluzione nel comportamento della persona offesa. In essa, dopo aver affermato di non aver «denunciato prima per paura di eventuali ritorsioni ed anche perché ... frastornata e scioccata» da quanto le era accaduto, indicò il locale della [REDACTED] frequentato quella sera, l'incontro al suo interno con il ragazzo chiamato [REDACTED]. L'uscita dal locale insieme a lui per salire sulla sua [REDACTED] il consumo (sniffando) di una dose di cocaina offerta dal ragazzo all'interno della sua auto, quindi la successiva perdita dei sensi e la ripresa di conoscenza più tardi in strada priva della borsa, della giacca e del maglione, con forti dolori alle parti intime, alla mandibola, alla mano destra e allo stomaco.

Sulla base della denuncia della [REDACTED] del 27.03.2006 i carabinieri (che già avevano avuto modo di fare dei controlli nel pub in via [REDACTED] gestito da [REDACTED]



██████████) individuarono il ragazzo conosciuto dalla denunciante all'interno del locale in ██████████. dopo aver fatto effettuare sia alla ██████████ che alla ██████████ un riconoscimento fotografico del ragazzo indicato dalla denunciante come ██████████ o ██████████ (cfr. dich. maresc. Bisignani ud. 16.10.2008 trascr. pagg. 7 e 8. dich. ██████████ ud. 16.10.2008 trascr. pag. 18). Veniva quindi effettuato un controllo nell'abitazione del ██████████ nel cortile della quale veniva trovata un'auto ██████████ (tg. ██████████) di proprietà dell'odierno imputato. Nella camera da letto utilizzata dal ██████████, all'interno del comò, veniva trovato un coltellino che appariva sporco di hashish e un bilancino di precisione. Nel portabagagli dell'autovettura indicata, all'interno di una busta con la scritta "Conad", veniva rinvenuto un giubbotto in pelle nera da donna, una maglia bianca con zip, un cellulare Nokia e, sotto la pedaliera, un paio di occhiali da donna (cfr. dich. m.llo Fabrizio ud. 16.10.2008 trascr. pagg. 11-12, verbale di perquisizione e sequestro del 28.03.2006). Dietro al sedile del passeggero lato guida venivano trovati anche un paio di slip da uomo. Gli indumenti da donna, il cellulare e gli occhiali venivano riconosciuti dalla ██████████ come quelli da lei riscontrati mancanti al momento in cui si era ritrovata da sola in strada (cfr. verbale di perquis. del 28.03.2006).

Sulla base di questi elementi in fatto si osserva quanto segue.


La contestazione di cui al capo a) di violenza sessuale in danno di ██████████ consumata con abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica in cui la persona offesa si trovava al momento del fatto, ha trovato conferma nelle acquisizioni dibattimentali, se pure – sulla base degli elementi accertati - va esclusa l'aggravante della commissione del fatto con l'uso di sostanza stupefacente (art. 609 ter n. 2 c.p.).

E' certo, sulla base degli elementi molteplici e tra loro concordanti costituiti dalle dichiarazioni della stessa persona offesa, da quelle di ██████████ della ██████████ e dello stesso imputato (il riferimento per quest'ultimo è all'interrogatorio dinanzi al gip trascr. pag. 9) che ██████████ la notte sul 25.03.2006, recatasi nel locale di ██████████ gestito da ██████████, dopo aver girato altri tre bar, era in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. E' infatti certo che aveva consumato bevande alcoliche in ciascuno dei bar in cui era stata (l'amaro



Jagermeister, almeno 4 bicchieri, come da lei affermato). aveva continuato a bere all'interno del pub della [REDACTED] (come affermato, oltre che dalla persona offesa, dalla [REDACTED] e da [REDACTED]) ed era evidentemente in stato di ebbrezza (l'imputato ha affermato «ho capito che aveva bevuto ... si capiva»). E' altresì certo che la [REDACTED] aveva anche assunto sostanze stupefacenti nella stessa notte atteso che la sua dichiarazione di aver fumato hashish e di aver sniffato (evidentemente cocaina), come dichiarato nel corso dell'audizione dibattimentale (cfr. trascr. ud. 13.06.2011 trascr. pagg. 13 e 14) è confermata dai risultati delle analisi cliniche eseguite la mattina del 25.03.2006 presso l'Ospedale Grassi di Ostia nel cui referto si attesta, oltre che «violenza sessuale», anche «abuso di sostanze psicotrope (positività urinaria per cannabinoidi, cocaina e alcol etilico)». Sul punto va evidenziato che dal verbale di pronto soccorso risulta che la [REDACTED] entrava in Pronto Soccorso alle ore 08.01 del 25.03.2006 e, considerando che era stata soccorsa al mattino presto da [REDACTED] che l'aveva condotta, su sua richiesta, nella caserma dei carabinieri dalla quale era andata subito in ospedale accompagnata dai genitori, deve ritenersi che l'assunzione di stupefacente non può che riferirsi al corso della notte, prima dell'incontro con la [REDACTED] non essendovi stata neppure l'occasione di un'assunzione di sostanza stupefacente tra il momento dell'incontro con la [REDACTED] e l'ingresso in ospedale.

E' certo che all'interno dell'auto del [REDACTED] quest'ultimo e la [REDACTED] ebbero un rapporto sessuale (o forse più d'uno). La circostanza è pacificamente ammessa dal [REDACTED], che ha parlato di un rapporto pienamente consenziente (cfr. interrogatorio dinanzi al gip trascr. pag. 10). La [REDACTED], che sia nella denuncia resa il 27.03.2006 sia nelle dichiarazioni rese in dibattimento il 13.06.2011 ha affermato di non ricordarsi nulla di quello che era accaduto dal momento in cui era salita sulla [REDACTED] fino al momento in cui si era ritrovata da sola in strada (cfr. trascr. ud. 13.06.2011 trascr. pagg. 6 e 14), ha precisato, sia nella fase iniziale della sua deposizione dibattimentale sia alle domande della difesa, di aver comunque ipotizzato, al momento di salire sulla [REDACTED] del [REDACTED], la possibilità di un rapporto sessuale al quale - come si desume dal complessivo tenore della sua deposizione - intendeva consentire (cfr. dich. ud. 13.06.2011 trascr. pagg. 5, 6 e 14).




E' però certo che, al momento della visita in Pronto soccorso, stante l'attestazione contenuta nel referto medico, la ██████ lamentava dolori ai genitali (oltre che a livello del collo, della mano destra e alla digitopressione a livello sottomandibolare bilaterale).

Come è noto, a seguito della disciplina introdotta in tema di reati sessuali dalla l. n. 66 del 1996, a differenza di quella previgente (art. 519 abrogato) per la quale la violenza carnale era presunta per il solo fatto che l'agente si fosse consapevolmente congiunto con persona infraquattordicenne, ovvero malata di mente o psichicamente inferiore, vengono ora punite soltanto le condotte consistenti nell'induzione all'atto sessuale mediante abuso delle suddette condizioni di inferiorità.

La legge sostanzialmente intende assicurare anche ai soggetti in stato di menomazione fisica o psichica la possibilità di estrinsecazione della loro individualità anche nella sfera sessuale purché abbiano manifestato un consenso posto in essere in un clima di assoluta libertà, così che l'art. 609 bis c.p., comma 2, sub 1 punisce solo le condotte consistenti nell'induzione all'atto sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità.


L'induzione si realizza quando l'agente spinge o convince la persona che si trovi in stato di inferiorità a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto, se pure non è necessario che l'induzione determini un inganno della vittima (cfr. Cass., Sez. 3<sup>a</sup> 7.9.2005, n. 32971).

L'abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. Sussiste, dunque, un consenso della vittima all'atto sessuale, ma esso è viziato dalla condizione di inferiorità e dalla strumentalizzazione di detta condizione: il giudice dovrà quindi accertare se l'agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo ma anche di abusarne per fini sessuali. (in tal senso Cass. Sez. III, 09.05.2007 n. 33761).



La giurisprudenza di legittimità afferma quindi che "il rapporto con persone che si trovano in condizione di inferiorità fisica o psichica è penalmente rilevante solo quanto è connotato da induzione da parte del soggetto forte e abuso dello stato di inferiorità del soggetto debole ... : in tale caso, la vittima presta un consenso che è viziato - pertanto, giuridicamente irrilevante ..." con la conseguenza che "il giudice deve espletare una indagine adeguata per verificare se l'agente avesse avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo, ma anche di approfittarne a fini sessuali ..." (in tal senso Cass. Sez. III, 14.04.2010 n. 20766). Inoltre, per la configurabilità del reato "non si richiede che lo stato d'inferiorità sia stato provocato dall'agente, né l'accertamento delle finalità perseguite da chi abbia causato tale stato, essendo sufficiente una condotta, posta in essere con la consapevolezza della condizione d'inferiorità della vittima, conseguente ad abuso che sussiste quando si realizza una distorta utilizzazione delle condizioni di menomazione" da parte dell'agente (in tal senso Cass. Sez. III, 12.02.2009 n. 15910). Pertanto i rapporti consensuali sono da considerare leciti "soltanto se non connotati da induzione e abuso delle condizioni di menomazione (dovute anche a fattori ambientali), ma di tale consistenza da incidere negativamente sulla volontà della persona e sulla sua libertà sessuale, sicché il soggetto passivo abbia assenza o diminuzione della capacità di resistere agli stimoli esterni" (in tal senso Cass. 15910/2009 cit.).

Nel caso in esame è stato accertato, sulla base degli elementi prima esaminati, che [REDACTED] fosse in stato di inferiorità fisica e psichica per la pregressa assunzione di sostanze stupefacenti e di alcol. Per tale aspetto rilevano oltre le dichiarazioni della stessa [REDACTED] che sia nel corso della denuncia querela del 27.03.2006 che nel corso della deposizione dibattimentale ha affermato di essersi trovata in stato confusionale tanto da non ricordare quanto accaduto dal momento in cui era salita sull'auto del [REDACTED] fino a quello in cui si era ritrovata da sola in strada, ma soprattutto le dichiarazioni delle persone che si trovarono in contatto con la [REDACTED] la notte tra il 24 e il 25.03.2006 laddove hanno riferito di un abuso di alcol da parte della ragazza e di un suo stato di ubriachezza (in tal senso la [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]). Risulta inoltre che il [REDACTED] era ben consapevole delle descritte condizioni



della [REDACTED] avendo egli stesso affermato «si vedeva, dopo ho capito che aveva bevuto» (cfr. interr. dinanzi al gip trascr. pag. 9 dove il "dopo" si riferisce al momento successivo all'iniziale conoscenza quando ancora si trovavano entrambi all'interno del pub). Il [REDACTED] approfittò di tale condizione inducendo la [REDACTED] ad uscire in macchina con lui ancora affermando dinanzi al gip «lei ha fatto una battuta di troppo, ed io gli ho chiesto se andavamo a prenderci da bere insieme da un'altra parte». La "battuta di troppo", come precisato dallo stesso [REDACTED] nel corso dello stesso interrogatorio, si riferiva al fatto che l'imputato aveva constatato che la ragazza "ci stava" (cfr. trascr. interr. pag. 9). In tale contesto [REDACTED] indusse quindi la [REDACTED] al rapporto sessuale abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della ragazza perché in evidente stato di ubriachezza e confusionale. Lo stesso imputato ha reso evidente la sussistenza di tali condizioni e l'abuso di esse da parte sua operando un confronto tra il proprio comportamento e quello dell'amico presente all'interno del pub, poi identificato in [REDACTED]. Quest'ultimo, ha affermato il [REDACTED] dinanzi al gip, poi gli aveva detto «che c'aveva provato pure con lui, solo lui stava tranquillo e l'ha lasciata perdere ... Invece dato che pure io un poco avevo bevuto ....» (cfr. trascr. indicata pag. 9); intendendo in tal modo evidentemente affermare che, trovandosi anche lui in stato di ebbrezza alcolica, aveva approfittato dell'analogo stato della [REDACTED] per realizzare il proprio desiderio sessuale.

In tale ottica deve quindi affermarsi che il consenso eventualmente manifestato dalla ragazza è inidoneo a scriminare la condotta delittuosa.

In primo luogo non può neppure dirsi accertato che la [REDACTED] abbia effettivamente prestato il consenso agli atti sessuali atteso che, nonostante la affermazioni rese in tal senso in dibattimento, anche a non voler considerare la diversa versione fornita nella denuncia alla cui utilizzazione la difesa ha consentito, non si comprende come la ragazza, ove avesse partecipato consensualmente ad atti sessuali, possa poi essersi trovata abbandonata in strada in stato di sconvolgimento anche fisico, come constatato sia dalla persona che per prima l'ha soccorsa ([REDACTED]), sia dai militari in caserma. Va poi evidenziato che la [REDACTED] nell'immediatezza del fatto, richiese alla [REDACTED] (come da quest'ultima affermato) di essere accompagnata dai carabinieri e non in ospedale, così rendendo palese che, al momento in cui venne



soccorsa, era prevalente in lei la consapevolezza di aver subito una lesione alla sua integrità fisica e psichica causata da un comportamento delittuoso e che, giunta in ospedale, riferì di provare dolore in varie parti del corpo (tra cui i genitali), situazione certamente incompatibile con il pieno consenso agli atti sessuali che la linea difensiva dell'imputato intende affermare.

La difformità tra le dichiarazioni della ██████ in dibattimento e le diverse emergenze appena esaminate appaiono piuttosto da ricondurre a uno stato di paura e di timore della ██████ in dibattimento, tali da indurla a sminuire in ogni caso la valenza del comportamento del ██████. Non si comprende altrimenti, infatti, l'affermazione della persona offesa, in dibattimento, che «a priori» era «consenziente», contestualmente alla dichiarazione di non ricordare «neanche di aver avuto il rapporto » (fr. dich. 13.06.2011 trascr. pagg. 14 e 20)

In secondo luogo l'evidenza dello stato confusionale della ragazza, ben presente allo stesso ██████ sulla base degli elementi prima precisati, non consente neppure di ipotizzare attendibilmente un'erronea rappresentazione, da parte dell'imputato, della sussistenza del consenso dell'avente diritto, rilevante ai sensi dell'art. 59 ult co. c.p. non emergendo in concreto nessuna obiettiva situazione tale da ragionevolmente indurre in errore l'imputato sull'esistenza delle condizioni fattuali corrispondenti alla configurazione della scriminante. L'imputato aveva infatti ben presente la situazione della ██████ come reso palese dalle sue stesse dichiarazioni e nel confronto – da lui stesso operato - tra il proprio comportamento e quello della persona poi identificata per ██████████, così da rendere evidente che egli intese invece profittare dello stato di ebbrezza e confusionale in cui la ragazza si trovava, inducendola a salire in auto con la scusa di andare in un altro locale e quindi inducendola al rapporto sessuale abusando delle predette condizioni.

Non può invece dirsi raggiunta la piena prova della cessione di cocaina da parte dell'imputato a ██████████. In proposito la persona offesa, in dibattimento, ha dapprima escluso che il ██████ le avesse offerto la cocaina quindi, in risposta alle contestazioni del pubblico ministero sulle diverse dichiarazioni contenute nella denuncia del 27.03.2006, dove invece aveva affermato che il ██████ le aveva offerto la cocaina (dichiarazioni sulla base delle quali è stata contestata l'aggravante di cui

all'art. 609 ter n. 2 c.p. al capo a) nonché il reato di cessione di stupefacente di cui al capo b), ha affermato di non ricordare la circostanza (cfr. dich. [REDACTED] ud. 13.06.2011 trascr. pag. 10). Tali risultanze rendono incerta la prova sull'effettiva cessione di stupefacente oggetto della contestazione di cui al capo b) ed escludono l'aggravante di cui all'art. 609 ter n. 2 c.p. indicata al capo a).

Quanto alla rapina contestata al capo c) risulta indiscusso che gli oggetti descritti al capo in esame, una giacca da donna, un maglione bianco in lana, un paio di occhiali da donna e un telefono cellulare, di pertinenza della [REDACTED], non fossero più in suo possesso al momento in cui la ragazza si ritrovò da sola in strada e venne soccorsa da [REDACTED]. Gli oggetti vennero rinvenuti all'interno dell'autovettura del [REDACTED] il 28.03.2006 nel corso della perquisizione eseguita dai carabinieri. Il [REDACTED] valendosi della violenza poco prima compiuta, trattenne indebitamente gli oggetti di pertinenza della [REDACTED] senza restituirli al momento in cui fece scendere la ragazza dall'auto. L'intento di appropriazione degli indumenti e degli oggetti da parte del [REDACTED] è reso evidente dalle circostanze in cui la [REDACTED] venne lasciata in strada e dallo stato di sconvolgimento fisico e psichico in cui venne trovata dalla [REDACTED]. Ove l'intento del [REDACTED] fosse stato semplicemente quello di far scendere la ragazza perché irritato dal suo comportamento non vi era ragione per non restituire anche gli indumenti (la giacca e il maglione), necessari anche per la stagione (il fatto si è verificato alla fine del mese di marzo), e il telefono cellulare, evidentemente utile visto che la ragazza era stata lasciata in strada in un luogo a lei non familiare, tanto che era costretta a fermare la prima auto di passaggio (quella della [REDACTED]) chiedendo aiuto. E' poi noto che l'eventuale mancanza di un fine teso a un esclusivo profitto patrimoniale non esclude il dolo poiché nel reato di rapina il dolo può configurarsi anche ove l'agente abbia intenti ritorsivi o di offesa alla persona. Non è certo che il [REDACTED] intendesse poi restituire gli oggetti alla [REDACTED] il giorno successivo atteso che le affermazioni sul punto da parte della [REDACTED] sono state vaghe: la teste ha riferito di "qualcosa" che l'odierno imputato voleva restituire alla [REDACTED] ma non è stata in grado di precisare di cosa si trattasse. In ogni caso un successivo ripensamento dell'agente nel reato di rapina tale da indurlo alla restituzione di quanto sottratto con violenza non incide sulla già avvenuta consumazione del reato.

Deve quindi affermarsi la responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti ai capi a) e c) che vanno ritenuti uniti dal vincolo della continuazione atteso l'unico contesto in cui si sono verificati e la realizzazione del fatto di cui sub c) in correlazione con la violenza di cui al capo a).

All'imputato possono essere concesse le attenuanti generiche in esclusiva considerazione dell'incensuratezza atteso che l'epoca di commissione del fatto consente l'applicazione dell'art. 62 bis c.p. nel testo risultante anteriormente alla modifica introdotta con d.l. 23.05.2008 convertito, con modificazioni, nella l. 24.07.2008.

Con riferimento alle circostanze di cui all'art. 133 c.p., alle quali deve aversi riguardo nella determinazione in concreto della pena, vengono in considerazione, in particolare, il tempo, il luogo e il contesto in cui si è maturato l'episodio. Si stima quindi equo mantenere la pena nel minimo edittale fissando quale pena base per il reato di cui al capo a) da ritenersi più grave, anni 5 di reclusione, diminuita ad anni 3 e mesi 4 per la concessione delle attenuanti generiche aumentata di mesi 8 per la rapina di cui al capo c). La pena finale è quindi quella di anni 4 di reclusione. Alla condanna alla pena detentiva segue quella al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi degli artt. 29 e 32 c.p., essendo stata irrogata una condanna superiore ai 3 anni di reclusione, va disposta l'interdizione dell'imputato dai pubblici uffici durante l'esecuzione della pena. Vanno inoltre applicate le pene accessorie di cui all'art. 609 nonies c.p.: interdizione in perpetuo da qualunque incarico attinente alla tutela e alla curatela.


Sulla base delle motivazioni prima esposte, va invece disposta l'assoluzione del █████ dal reato di cui al capo b) ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p. perché il fatto non sussiste.

La giacca, il maglione, il cellulare che risultano ancora in sequestro vanno restituiti alla proprietaria ██████████

Gli altri oggetti vanno invece confiscati e distrutti.

Il termine per il deposito della motivazione è stato indicato in giorni 90.

P.Q.M.



Il Tribunale

Visti gli art. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

██████████ responsabile dei reati di violenza sessuale e di rapina di cui ai capi a) e c) ed esclusa, per il capo a), l'aggravante di cui all'art. 609 ter n. 2 c.p. e. ritenuti i reati uniti dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche.

lo condanna

alla pena di anni 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Visto l'art. 609 nonies c.p. dichiara ██████████ interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela.

Visto l'art. 29 c.p. dichiara ██████████ interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

Assolve

██████████ dal reato di cessione di sostanza stupefacente descritto al capo b) perché il fatto non sussiste.

Dispone la restituzione della giacca, del maglione, del cellulare in sequestro alla proprietaria ██████████

Visto l'art. 240 c.p. dispone la confisca e la distruzione di quant'altro in sequestro.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Velletri 31.10.2011

Il Presidente estensore  
